
Estratto del Registro delle Deliberazioni

DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Delibera n. 143

SEDUTA DEL 05/06/2007

Riguardante l'argomento inserito al n. 12 dell'ordine del giorno:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E I COMUNI DI POVIGLIO, BORETTO, BRESCELLO E GUALTIERI PER L'AMBITO SPECIALIZZATO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE SOVRACOMUNALE DENOMINATO "PIANURA OCCIDENTALE" - REF. PROT. N. 2007/43808

L'anno **duemilasette** questo giorno **05** del mese di **Giugno** alle ore **10:45** in Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza la Sig. ra **MASINI SONIA**.

Sono presenti i Signori:

MASINI SONIA	PRESIDENTE	Presente
SACCARDI PIERLUIGI	VICEPRESIDENTE	Presente
CHIERICI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
GENNARI ALFREDO	ASSESSORE	Presente
FERRARI A GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
DOLCI LOREDANA	ASSESSORE	Assente
GOBBI LUCIANO	ASSESSORE	Presente
RIVI ROBERTA	ASSESSORE	Presente
STECCO MARCELLO	ASSESSORE	Presente
MOTTI GIULIANA	ASSESSORE	Assente
SPAGGIARI GIULIANO	ASSESSORE	Presente

Presenti n.9 Assenti n. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. DOMENICO SAVASTANO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

il Comune di Poviglio ha adottato il Piano Strutturale Comunale con deliberazione consiliare n. 2 del 30 gennaio 2006, a seguito della conferenza di pianificazione e dell'accordo di pianificazione con la Provincia concluso in data 9 febbraio 2004, e successivamente integrato;

l'accordo di pianificazione prevede nella zona Nord del comune, ai confini con Boretto, un ambito specializzato per attività produttive di rango sovracomunale denominato "Pianura occidentale", comprendente una porzione esistente ricadente in parte in Comune di Poviglio ed in parte in Comune di Boretto ed una porzione di nuovo insediamento ricadente nel Comune di Poviglio;

nel piano strutturale adottato l'ambito è stato individuato, nella tav. 2b, con la sigla APS, con una superficie territoriale indicativa pari a 600.000 mq circa;

per le caratteristiche strutturali l'ambito suddetto, denominato "Pianura Occidentale" assume una dimensione di grande area produttiva che interagisce con le esigenze di sviluppo, qualificazione, riorganizzazione e di delocalizzazione di insediamenti produttivi dei comuni contermini;

Considerato che:

i Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello e Gualtieri e la Provincia di Reggio Emilia ritengono strategico che in tale ambito siano concentrati i bisogni insediativi produttivi dei Comuni stessi, attraverso discipline e modalità da definire con accordo territoriale;

nell'ambito suddetto viene pertanto individuato il luogo insediativo principale per lo sviluppo di nuove attività produttive, l'ampliamento e trasferimento di quelle già insediate e per la delocalizzazione di quelle incongrue, dando atto altresì che i precitati comuni, nel predisporre i propri rispettivi Piani Strutturali Comunali nonché le relative varianti, ovvero nelle definizioni di varianti ai piani vigenti redatte ai sensi dell'art. 41 L.R. 20/2000, comma 2, non potranno proporre altri ambiti specializzati per attività produttive in aggiunta a quelli già pianificati negli strumenti urbanistici vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo, limitandosi ad operare attraverso modesti ampliamenti di aree già pianificate negli strumenti urbanistici vigenti in risposta a fabbisogni di ampliamento e riorganizzazione di aziende già insediate;

l'art 15 della L.R. 20/2000 riconosce "l'Accordo territoriale" come lo strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito, e che l'art. A-13

sancisce che le aree produttive di rilievo sovracomunale siano attuate attraverso tali accordi;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo Territoriale, allegato alla presente deliberazione, dando atto che in sede di sottoscrizione potranno essere adottate variazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Ambientale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi, espressi nelle forme di rito,

DELIBERA

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, lo schema di Accordo Territoriale, allegato al presente atto, promosso dalla Provincia di Reggio Emilia e dai Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello e Gualtieri ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000;

di dare atto che:

in sede di sottoscrizione del predetto Accordo potranno essere apportate eventuali variazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

la adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'ente.

Infine la Giunta Provinciale,

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- Accordo territoriale;
- Parere di regolarità tecnica.

BOZZA DI ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMBITO SPECIALIZZATO PER
ATTIVITA' PRODUTTIVE SOVRACOMUNALE
DENOMINATO "PIANURA OCCIDENTALE"
art. 15 della LR 20/2000

Addì **** presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in *****

tra

- la Provincia di Reggio Emilia, rappresentata da *****
- il Comune di Poviglio, rappresentato dal sindaco *****
- il Comune di Boretto, rappresentato dal sindaco *****
- il Comune di Brescello, rappresentato dal sindaco *****
- il Comune di Gualtieri, rappresentato dal sindaco *****

PREMESSO

che il comune di Poviglio ha adottato il Piano Strutturale Comunale con deliberazione consiliare n. 2 del 30 gennaio 2006, a seguito della conferenza di pianificazione e dell'accordo di pianificazione con la Provincia concluso in data 9 febbraio 2004, e successiva integrazione con la Provincia concluso in data 27/12/2005;

che l'accordo di pianificazione prevedeva nella zona Nord del comune, ai confini con Boretto, un ambito specializzato per attività produttive di rango sovracomunale denominato "Pianura occidentale", comprendente una porzione esistente ricadente in parte in Comune di Poviglio ed in parte in Comune di Boretto ed una porzione di nuovo insediamento ricadente nel Comune di Poviglio;

che nel piano adottato l'ambito è stato individuato, nella tav. 2b con la sigla APS, nelle sue caratteristiche strutturali per la porzione di nuovo insediamento, con una superficie territoriale indicativa pari a 600.000 mq circa;

che per le caratteristiche strutturali l'ambito suddetto assume una dimensione di grande area produttiva che interagisce con le esigenze di sviluppo, qualificazione, riorganizzazione e di delocalizzazione di insediamenti produttivi dei comuni contermini;

Che i Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello e Gualtieri e la Provincia di Reggio Emilia ritengono strategico che in tale ambito siano concentrati i bisogni insediativi produttivi dei Comuni stessi, attraverso discipline e modalità da definire con accordo territoriale;

che l'art 15 della L.R. 20/2000 riconosce "l'Accordo territoriale" come lo strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito, e che l'art. A-13 sancisce che le aree produttive di rilievo sovracomunale siano attuate attraverso tali accordi.

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO TERRITORIALE

1. i Comuni come sopra rappresentati, definiscono l'ambito specializzato per attività produttive denominato "Pianura Occidentale", individuato dal PSC di Poviglio adottato con delibera di C. C. n. 2 del 30/01/2006 e dal PRG di Boretto (approvato con Del. G.R. n. 2011 del 11/11/1997) , come ambito di rilievo e di interesse sovracomunale per i comuni stessi (art. A-13, comma 2, lettera a, L.R. 20/2000).

2. I Comuni, come sopra rappresentati, individuano nell'ambito suddetto il luogo insediativo principale per lo sviluppo di nuove attività produttive, l'ampliamento e trasferimento di quelle già insediate e per la delocalizzazione di quelle incongrue; pertanto, nel predisporre i propri rispettivi Piani Strutturali Comunali nonché le relative varianti, ovvero nelle definizioni di varianti ai piani vigenti redatte ai sensi dell'art. 41 L.R. 20/2000, comma 2, non potranno proporre altri ambiti specializzati per attività produttive in aggiunta a quelli già pianificati negli strumenti urbanistici vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo, limitandosi ad operare attraverso ampliamenti di aree già pianificate negli strumenti urbanistici vigenti e prioritariamente in risposta a fabbisogni di ampliamento e riorganizzazione di aziende già insediate.

3. Le parti, nella definizione delle linee di assetto degli insediamenti produttivi dei propri territori, di cui sopra, si informano ai seguenti obiettivi generali:

- qualificare il tessuto produttivo ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico-edilizio-impiantistico e perseguire la progressiva trasformazione nell'ambito produttivo sovracomunale in area ecologicamente attrezzata;
- ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili;
- ridurre la dispersione dell'offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un'offerta adeguata alla domanda;
- concentrare le ulteriori potenzialità di offerta nell'ambito produttivo sovracomunale oggetto del presente accordo;
- qualificare e promuovere l'offerta del territorio reggiano in campo internazionale;
- assicurare una equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi economici connessi allo sviluppo ed alla trasformazione degli ambiti produttivi tra tutte le Amministrazioni Comunali aderenti all'Accordo, tramite l'applicazione del principio di perequazione territoriale.

4. Le parti convengono che l'attuazione dell'ambito produttivo sovracomunale oggetto del presente accordo, avvenga previo accordo territoriale di dettaglio che dovrà prioritariamente dare risposta alle esigenze insediative:

a) derivanti dalla delocalizzazione di insediamenti incongrui sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario, previa loro qualificazione ambientale in coerenza con il livello di qualità ambientale, urbanistica, edilizia, tecnologica, ecc., che dovrà assumere l'ambito produttivo. A tal fine, le parti si impegnano nell'ambito della definizione dell'accordo territoriale di dettaglio di cui sopra, e al fine di quantificare le aree necessarie, a censire le aziende che necessitano di un trasferimento, specificando le localizzazioni e le superfici produttive originarie, le effettive esigenze e motivazioni dei trasferimenti, le tipologie delle attività economiche e le fasi temporali necessarie per il trasferimento. L'effettiva attuazione dell'area sovracomunale, sarà subordinata alla contestuale elaborazione di atti urbanistici che individuino le aziende o le superfici utili previste da trasferire e definiscano, al contempo, il destino urbanistico dell'area liberata da valutare in sede di stesura di POC o PUA. L'accordo territoriale di dettaglio potrà definire Sistemi convenzionati tendenti a favorire le delocalizzazioni.

b) relative ad aziende di elevato livello tecnologico od appartenenti a settori produttivi a maggiore contenuto tecnologico.

5. L'accordo territoriale di dettaglio potrà in seconda istanza, dare risposta alle esigenze insediative di aziende appartenenti ad altri settori produttivi.

6. Le parti convengono altresì che l'attuazione completa dell'ambito produttivo sovracomunale oggetto del presente accordo sia subordinata alla realizzazione ed entrata in esercizio delle seguenti opere infrastrutturali prioritarie:

a) asse viario della Val d'Enza dal casello autostradale di Campegine alla cispadana;

b) casello autostradale di Campegine;

c) collettore fognario (a servizio anche della porzione esistente dell'ambito produttivo) e potenziamento depuratore di Boretto, oltre alle ulteriori opere che saranno da definirsi compiutamente in sede di predisposizione dell'accordo territoriale di dettaglio anche con riferimento allo schema di "Accordo tra le amministrazioni comunali di Boretto e Poviglio ed Enia spa per le attività relative alla realizzazione degli estendimenti del collettore fognario, della rete gas-acque, e del depuratore reflui nel polo produttivo intercomunale adiacente alla S.P. 358" di cui alla Del. di G.C. n. 13/07 del Comune di Poviglio e Del. C.C. 26 del 23/02/07 del Comune di Boretto.

6 bis Il progetto di collegamento ferroviario Tirreno - Brennero, in fase di elaborazione da parte di FER, dovrà contemplare la possibilità di realizzare una "bretella" di collegamento all'area produttiva sovracomunale "pianura occidentale" in accordo tra FER, Amministrazioni locali e imprenditori;

7. Al fine di dare attuazione all'ambito produttivo sovracomunale l'accordo territoriale di dettaglio dovrà prevedere misure di perequazione territoriale, come obiettivo specifico per l'ambito produttivo di rilievo sovracomunale al fine di compensare fra i Comuni gli oneri e gli introiti derivanti dagli insediamenti produttivi, sia ai fini dell'equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa, e promuovere la costituzione e gestione di un fondo di compensazione finanziato con le risorse derivanti ai Comuni dagli insediamenti produttivi. A tale scopo l'accordo territoriale di dettaglio stabilirà le modalità di versamento degli oneri e ne programmerà in maniera unitaria l'utilizzo per il finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al di fuori dei confini amministrativi del Comune nel cui territorio è localizzata l'area produttiva (artt. 15 c.3, e A-13 c. 10 della L.R. 20/2000).

8. Le parti concordano con gli obiettivi di qualificare l'ambito produttivo dal punto di vista urbanistico ed architettonico, infrastrutturale, ambientale e della dotazione di servizi, nonché di promuovere la sua progressiva trasformazione in area ecologicamente attrezzate, ai sensi dell'art. A-14 della L.R. 20/2000 e della normativa regionale vigente in materia, secondo le modalità ed i criteri che saranno definiti nell'accordo territoriale di dettaglio. In particolare dovranno essere adottati particolari accorgimenti infrastrutturali e gestionali in un sistema unitario e di qualità, al fine di garantire elevate prestazioni ambientali relativamente ai seguenti settori:

- a) salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
- b) prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del terreno;
- c) smaltimento e recupero rifiuti;
- d) trattamento delle acque reflue;
- e) contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo efficace;
- f) prevenzione, controllo e gestione delle sostanze pericolose;
- g) adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.

Dovranno essere incentivati edifici ed impianti che adottano misure per migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali.

9. Sono fatte salve le previsioni contenute nei piani urbanistici vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo. È facoltà tuttavia di un Comune provvedere allo stralcio di previsioni non attuate di aree per insediamenti produttivi, mediante apposita variante ai piani vigenti. Le previsioni stralciate potranno essere trasferite nell'ambito produttivo in oggetto, fatta salva la capacità insediativa massima assegnata all'ambito stesso.

10. In sede di accordo territoriale di dettaglio potrà essere definita una quota residua, rispetto al dimensionamento definito nel presente atto, di capacità insediativa disponibile anche per comuni contermini che aderiranno successivamente al presente accordo.

11. E' fatto obbligo, attraverso modalità che saranno previste nell'accordo territoriale di dettaglio, dare attuazione per stralci progressivi all'ambito

produttivo sovracomunale in oggetto, in stretta relazione col manifestarsi delle condizioni di delocalizzazione delle aziende incongrue, secondo quanto disposto al comma 4, lett. a), e con le ulteriori esigenze insediative di cui al comma 4, lett. b e comma 5.

12. Il presente accordo andrà ad integrare gli elaborati del PSC adottato del Comune di Poviglio e farà parte integrante del PSC stesso in sede di approvazione.

LA PRESIDENTE
F.to MASINI SONIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to DOMENICO SAVASTANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 11/06/2007

Reggio Emilia, 11/06/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STALTERI VINCENZO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 05/06/2007

Reggio Emilia, 11/06/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STALTERI VINCENZO

Il presente estratto è conforme all'originale.
Reggio Emilia,

IL SEGRETARIO GENERALE
STALTERI VINCENZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 il 22/06/2007

Reggio Emilia, 27/06/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STALTERI VINCENZO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/06/2007 al 26/06/2007

Reggio Emilia, 27/06/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to STALTERI VINCENZO